

COLPO DI SCENA NEL PROCESSO PER IL «CASO PINELLI»

Il patrono del commissario Calabresi ricusa il presidente del tribunale

Ignoti per ora i motivi della grave decisione - Si attende il parere della Corte d'appello - Polemico documento della difesa del direttore di «Lotta continua» - La causa è stata rinviata al 26 maggio

Il processo per diffamazione intentato dal commissario di P.S. Luigi Calabresi contro il professor Pio Baldelli, già direttore di «Lotta continua», per una serie di articoli e vignette sulla morte dell'anarchico Giuseppe Pinelli, ha aggiunto nel suo lungo cammino un capitolo nuovo, di eccezionale delicatezza. Il dottor Calabresi, per mezzo del suo patrono, avvocato Michele Lener, ha presentato un atto di ricusazione del dottor Carlo Biotti, presidente del collegio giudicante.

La notizia viene ricordata dal massimo riserbo, anche se già da qualche giorno negli ambienti del palazzo di giustizia se ne parlava, sia pure in termini quanto mai generici. Impossibile, in particolare, conoscere i motivi che hanno indotto la parte civile Calabresi a compiere questo gravissimo passo. Il codice di procedura penale elenca sei motivi di ricusazione: tra gli altri, stabilisce che il giudice può essere ricusato «se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudicatrici», oppure se ha «interesso personale nel procedimento», se in è «intimità grave tra lui o alcuni dei suoi prossimi congiunti e l'imputato», o se l'imputato «è debitore o creditore del giudice della moglie o dei figli» e altre cause ancora.



Il presidente del tribunale dottor Carlo Biotti e l'avvocato Michele Lener patrono di Calabresi.



L'atto di ricusazione è ora sottochiave in una cancelleria della corte d'appello, che è l'organo competente a decidere, con provvedimento in camera di consiglio. Secondo le norme di procedura, la corte d'appello decide anzitutto sulla ammissibilità o meno della dichiarazione di ricusazione: nel primo caso, ne dà avviso al giudice riu-

sato, il quale ha tre giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare le sue deduzioni scritte. Successivamente la corte compie una istruttoria sul caso e infine pronuncia, con ordinanza, la sua decisione. Contro la quale è consentito il ricorso per Cassazione.

Nel pomeriggio di ieri, in tanto, i giudici della prima sezione penale del tribunale si sono riuniti in camera di consiglio, sotto la presidenza del dottor Mario Usai, essendo il presidente titolare, il dottor Biotti, «impedito». Il collegio doveva decidere in merito ad un incidente di esecuzione che l'avvocato Lener aveva proposto il 5 aprile scorso per ottenere la revoca delle ordinanze con le quali il tribunale aveva disposto il rinvio degli atti processuali al

giudice istruttore per una perizia sui resti e gli indumenti di Giuseppe Pinelli. Dopo una breve discussione, nella quale sono intervenuti anche il pubblico ministero Giucchiardi, l'avvocato Lener e l'avvocato Marcello Gentili, difensore del Baldelli, e dopo che il dottor Usai aveva confermato la pendenza della ricusazione del dottor Biotti, la decisione sull'incidente di esecuzione è stata rinviata al prossimo 26 maggio, «preso atto dell'impedimento del presidente titolare».

Successivamente l'avvocato Gentili ha depositato in cancelleria una dichiarazione scritta, che non era riuscito a inserire a verbale durante la seduta in camera di consiglio, perché si erano opposti sia Lener, sia il pubblico ministero.

«I difensori del professor Baldelli — comincia la dichiarazione — venuti a conoscenza con enorme stupore dell'atto di ricusazione presentato nei confronti del presidente dottor Carlo Biotti, osservano: 1) Si è giunti a questa iniziativa, giudiziaria solo a seguito di una mancanza collegiale che ha fatalmente ammesso una completa perizia medico-legale, con presunta della risanguinazione del cadavere, del rapporto fra le lesioni e i dati emersi nel sopralluogo e dell'esame dei resti indossati da Giuseppe Pinelli. 2) Questa de-

cisione era sostanzialmente a favore non tanto e non solo degli interessi dell'imputato, quanto della ricerca della completa verità. 3) I difensori non conoscono ancora gli elementi di fatto su cui si fonda la ricusazione: ma non possono fare a meno di osservare che, nell'ipotesi che questi non fossero recenti, sarebbe sconcertante il non uso di quegli elementi nelle scorse udienze, durante le quali sono stati emessi provvedimenti di cui molti statorrevoli all'imputato».

Qui il documento elenca la mancata ammissione di testimoni, i limiti della prima indagine peritale, il mancato esame delle memorie dei difensori che mettevano in rilievo le contraddizioni dei funzionari di polizia. «Di fronte a tutto questo — conclude la dichiarazione Gentili — i difensori chiedono ancora una volta che venga accertata tutta la verità sulla morte di Giuseppe Pinelli».

A. D. G.